

ACCORDO TERRITORIALE IN MATERIA DI LAVORO INTERMITTENTE PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - SÜDTIROL



Premessa

Le parti premettono che:

- il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali stipulato il 29 novembre 2011, al titolo III, disciplina le relazioni sindacali a livello decentrato e il secondo livello di contrattazione;
- l'art. 8 del citato CCNL elenca tra le materie oggetto della contrattazione territoriale il lavoro a chiamata.

Tutto ciò premesso è stipulato presso la sede di Koinè e Confprofessioni Südtirol/Alto Adige a Bolzano – Via Lancia n. 8/A, il presente accordo territoriale di secondo livello per la provincia autonoma di Bolzano – Südtirol in materia di lavoro intermittente (a chiamata):

tra

Confprofessioni Südtirol/Alto Adige, rappresentata dal Presidente Josef Tschöll, e dal vice Presidente Giuliano Righi

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali:

Asgb Commercio: rappresentata da Alexander Piras

Filecams Cgil/Agb: rappresentata da Maurizio Surian;

Fisascat SGCISL: rappresentata da Dieter Mayr;

Uiltucs Uil - Trentino Alto Adige Südtirol: rappresentata da Remigio Servadio;



Titolo I – parte generale

Quadro normativo e contrattuale

Legge 14 febbraio 2003, n. 30;

D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 – artt. 33 -40;

D.l. 13 agosto 2011, n. 138 - art. 8;

CCNL Studi Professionali del 29 novembre 2011 – artt. 8 e 71.



Alcune delle figure professionali sotto elencate non hanno una specifica disciplina nel contratto collettivo nazionale di lavoro, ma sono di assoluta importanza per il particolare settore delle scuole di sci e le guide alpine (comprese le loro attività connesse e accessorie svolte da parte di società costituite a tal fine).

L'accordo è finalizzato alla maggiore occupazione, alla sensibile limitazione del ricorso al lavoro irregolare, all' incremento di competitività e di retribuzione, a una maggiore occupazione e stabilizzazione dei lavoratori.

L'accordo rispetta la Costituzione, in particolare l'art. 36, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

L'attività svolta dalle figure professionali di cui al presente accordo, per loro natura, è di tipo discontinuo e intermittente. Inoltre, il periodo di attività delle scuole di sci è, per natura, di tipo stagionale.

Impedire l'utilizzo del contratto di lavoro intermittente proprio ai soggetti che sono gli unici a poter esercitare le citate attività, significa indurli a rinunciare al loro esercizio o ad adottare pratiche irregolari.

La quasi totalità delle persone interessate svolge queste attività come secondo lavoro oppure in concomitanza con gli studi unicamente nel periodo stagionale. Si tratta dunque di lavoratori con particolare flessibilità nello svolgimento delle prestazioni lavorative e che si adattano a un contratto di lavoro intermittente (a chiamata).

Rimane comunque fermo l'obbligo di comunicazione preventiva della prestazione lavorativa con modalità telematiche al servizio lavoro così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 1 - Sfera di applicazione e validità

Il presente accordo disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro di lavoro intermittente (a chiamata) per i soli datori di lavoro della provincia autonoma di Bolzano che applicano integralmente il CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali.

La durata del presente accordo è di tre anni dalla data di firma e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se nessuna delle parti firmatarie recede con comunicazione scritta e certa rispettando un preavviso pari a sei mesi.

Le parti si impegnano ad apportare le necessarie modifiche alla presente intesa qualora dovessero intervenire modifiche legislative oppure da parte della contrattazione collettiva (nazionale o interconfederale nazionale e/o interconfederale territoriale).

Titolo II – Contratto di lavoro intermittente (a chiamata)

Art. 2 – Attività e figure professionali


L'art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 276/2003 (così come modificato dall'art. 1, co. 21, L. 28 giugno 2012, n. 92), dispone che il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

Con il presente accordo viene, dunque, consentita la stipulazione del contratto di lavoro intermittente, prescindendo dal requisito dell'età, nei periodi stagionali e quando l'oggetto del contratto è lo svolgimento dell'attività di:

1. Maestro di sci;
2. Praticante maestro di sci;
3. Assistente del maestro di sci addetto all'intrattenimento dei bambini;
4. Assistente del maestro di sci addetto al supporto degli allievi;
5. Assistente di scuola sci che non ha stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante stagionale (previsto dall'accordo 20.06.2014) perché svolge unicamente prestazioni occasionali e discontinue;
6. Guida alpina;
7. Guida di mountain bike;
8. Addetto all'organizzazione di eventi (civili, religiosi, particolari in relazione all'attività del datore di lavoro etc.);
9. Addetto alla fornitura di apparecchiature tecniche audiovisive e/o tendostrutture in occasione dell'organizzazione di eventi (civili, religiosi particolari in relazione all'attività del datore di lavoro etc.);
10. Addetto al catering e/o alla fornitura di articoli tecnici e di allestimento del catering.

Il contratto di lavoro intermittente (a chiamata) può essere stipulato anche a tempo determinato per la durata del periodo stagionale.

Per non creare effetti negativi sull'utilizzo dell'apprendistato professionalizzante stagionale di cui all'accordo del 20.06.2014 (assistenti scuola sci), il ricorso alle prestazioni lavorative a chiamata per i praticanti e assistenti maestro di sci (elencati nei punti 2 – 5 sopra) è limitato a un massimo di 140 ore di lavoro effettivo per ogni stagione.



Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, per la parte compatibile con il presente accordo e la specialità del lavoro intermittente, quanto previsto dagli artt. 71 e 73 CCNL Studi Professionali del 29 novembre 2011.

Art. 3 – Classificazione e inquadramento

Alle figure professionali di cui all'art. 2 si applica l'inquadramento del CCNL Studi professionali del 29 novembre 2011, titolo XV – art. 72 – lett. E) altre attività professionali intellettuali, come segue:

1. Maestro di sci – livello secondo (II);
2. Praticante maestro di sci – livello terzo (III);
3. Assistente del maestro di sci addetto all'intrattenimento dei bambini – livello terzo (III);
4. Assistente del maestro di sci addetto al supporto degli allievi – livello terzo (III);
5. Assistente di scuola sci che non ha stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante stagionale (previsto dall'accordo 20.06.2014) perché svolge unicamente prestazioni occasionali e discontinue – livello terzo (III);
6. Guida alpina – livello secondo (II)
6.bis – Guida alpina con funzioni di coordinamento e controllo – livello terzo super (III/S);
7. Guida di mountain bike – livello secondo (II);
8. Addetto all'organizzazione di eventi (civili, religiosi, particolari in relazione all'attività del datore di lavoro etc.) – livello terzo (III);
9. Addetto alla fornitura di apparecchiature tecniche audiovisive e/o tendostrutture in occasione dell'organizzazione di eventi (civili, religiosi particolari in relazione all'attività del datore di lavoro etc.) – livello quarto super (IV/S);
10. Addetto al catering e/o alla fornitura di articoli tecnici e di allestimento del catering – livello quarto super (IV/S).

Art. 4 - Trattamento economico

La retribuzione corrisposta al lavoratore intermittente per la prestazione effettuata è su base oraria e si ottiene dividendo per 170 la retribuzione base di cui al Titolo XXX del C.C.N.L. per gli Studi professionali e l'elemento economico territoriale di cui all'accordo territoriale per gli Studi professionali del 20.06.2014 (art. 11 - EET). Al lavoro a chiamata non si applica la disciplina di cui all'art. 12, lett. b) dell'accordo territoriale del 20.06.2014 (Premio di produttività territoriale).

Alla retribuzione oraria possono essere aggiunti e pagati direttamente nel mese di effettuazione della prestazione lavorativa, in proporzione, i ratei delle mensilità aggiuntive, le ferie e i permessi retribuiti. Il trattamento di fine rapporto segue la disciplina di cui agli artt. 129, 130 e 131 del C.C.N.L. Studi professionali.

Art. 5 – Indennità economica di disponibilità

Questa spetta esclusivamente ai lavoratori che garantiscono la disponibilità al datore di lavoro in attesa della loro utilizzazione e non è legata a una prestazione lavorativa. Il valore minimo dell'indennità di disponibilità viene determinata nella misura del 30% della retribuzione. La base di calcolo è costituita dalla normale retribuzione di cui all'art. 117 del C.C.N.L. Studi professionali, l'elemento economico territoriale (EET) e dai ratei di mensilità aggiuntiva.

Art. 6 – Periodo di preavviso

Livello secondo (II) e terzo super (III/S) – 20 giorni di calendario

Livello terzo (III) e quarto super (IV/S) – 10 giorni di calendario



Art. 7 – Norma di rinvio e chiusura

Trovano applicazione anche gli altri istituti del CCNL Studi Professionali del 29 novembre 2011 e successive modifiche e dell'accordo territoriale per gli Studi professionali del 20.06.2014, laddove compatibili e applicabili con il presente accordo e con la specialità del rapporto di lavoro intermittente.

Dopo il termine della stagione invernale 2014/2015 le parti si incontreranno per verificare l'impatto e gli effetti del presente accordo. L'incontro e la verifica rientrano anche nell'ambito della disciplina delle relazioni industriali di cui all'art. 2 dell'Accordo territoriale per gli studi professionali stipulato il 20 giugno 2014.

Bolzano, 06.11.2014

Letto, confermato e sottoscritto

Confprofessioni Südtirol/Alto Adige



Filcams Cgil/Agb



Fisascat SGBICISL



Uiltucs Uil- Trentino Alto Adige Südtirol



Asgb Handel/Commercio

